

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto attua la direttiva 2010/35/UE del Parlamento e del Consiglio, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

L'obiettivo principale della schema di decreto in argomento e' quello di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguandone le prescrizioni al progresso tecnico intervenuto dopo l'adozione della direttiva 1999/36/CEE, recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e sostituita dalla direttiva 2010/35/UE, le cui disposizioni sono recepite dal presente decreto.

In particolare, le disposizioni introdotte con il decreto in argomento fanno riferimento tecnico a quanto stabilito dagli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), recepiti dall'Unione europea con la direttiva 2008/68/CE, che è stata trasportata nel diritto nazionale con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

Inoltre, anche i recenti sviluppi nella legislazione comunitaria in materia di commercializzazione dei prodotti nel mercato interno europeo, e cioè il c.d. "Nuovo quadro normativo" (Regolamento 765/2008 e Decisione 768/2008) sono stati ripresi dalla direttiva 2010/35/UE, che, peraltro, è rimasta inalterata nel suo impianto rispetto alla direttiva 1999/36/CEE.

L'elemento di novità della nuova normativa consiste, essenzialmente, nell'estensione delle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già agisce come autorità competente in materia di notifica e sorveglianza degli organismi di ispezione, anche alla vigilanza del mercato, (art 2, comma ee) ed artt. 29-32).

In relazione ai singoli articoli, di seguito se ne illustrano brevemente i contenuti:

L'articolo 1 definisce l'obiettivo ed il campo di applicazione della norma in argomento.

L'articolo 2 contiene le principali definizioni utilizzate ed in particolare quella di "attrezzatura a pressione", di "autorità di notifica", individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di "organismo notificato" e di autorità pubblica nazionale di vigilanza del mercato, anch'essa individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 3 prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire requisiti applicabili a livello locale per l'immagazzinamento e l'uso di attrezzature a pressione.

Gli articoli da 4 a 11 stabiliscono gli obblighi per i fabbricanti di attrezzature a pressione trasportabili, per i loro rappresentanti autorizzati, per gli importatori, i distributori, i proprietari di tali attrezzature e gli operatori, al fine di garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile all'atto dell'immissione della stessa sul mercato. Si precisa, in particolare, che i costi inerenti alle attività di ritiro e/o richiamo dal mercato graveranno sui soggetti che, in relazione al caso concreto, sono da considerare responsabili delle eventuali anomalie riscontrate (fabbricanti,

importatori, distributori, operatori economici interessati) ma non possono mai gravare sull'Amministrazione.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i requisiti cui devono rispondere le attrezzature a pressione trasportabili, ai fini della verifica della loro conformità, delle ispezioni periodiche e verifiche straordinarie, e della rivalutazione di conformità, operazioni queste già svolte a legislazione vigente da organismi di ispezione notificati. Si tratta di organismi privati oggetto di designazione dal parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, per continuare ad operare sulla base delle disposizioni del presente decreto di recepimento della direttiva 2010/35/UE, devono essere muniti di un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA), come specificato all'articolo 20. Tali organismi notificati applicano ai richiedenti le operazioni di cui all'art. 26 - valutazione della conformità, rivalutazione della conformità, ispezioni periodiche ed intermedie e le verifiche straordinarie- le tariffe di mercato. Gli organismi notificati sono organismi terzi e non operano in conflitto con l'Autorità di notifica, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli articoli 14 ,15 e 16 stabiliscono i principi generali, le regole e condizioni per l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili del marchio di conformità Pi (riportato in allegato II) e per la libera circolazione di tali prodotti.

L'articolo 17 individua i compiti dell'autorità di notifica e cioè del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la procedura per notificare alla Commissione europea gli organismi di ispezione notificati, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, che e' il punto di contatto nazionale con la Commissione europea che gestisce l'accesso alla banca dati degli organismi notificati europei, denominata "NANDO". Si tratta di un "data base" elettronico, già attivo, accessibile via INTERNET, ove sono riportati tutti gli organismi notificati a livello comunitario per settore di competenza. Tale procedura di notifica non comporta alcun onere per l'amministrazione.

L'articolo 18 stabilisce i requisiti delle attività di notifica tra cui l'imparzialità mentre l'articolo 19 stabilisce gli obblighi di informazione alla Commissione europea per tali autorità.

L'articolo 20 contiene i requisiti relativi agli organismi notificati mentre l'articolo 21 specifica la documentazione da produrre da parte di un organismo di ispezione che intenda agire come organismo notificato; in particolare, dovrà essere prodotto un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento ai sensi del regolamento CE n.765/2008 che, per l'Italia, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, è individuato in ACCREDIA.

Gli articoli 22, 23 e 24 specificano la procedura di notifica, di modifica delle notifiche e di assegnazione da parte della Commissione di un numero di notifica a ciascun organismo notificato e l'istituzione di un apposito elenco degli organismi notificati nel territorio dell'Unione europea.

Gli articoli da 25 a 28 stabiliscono le procedure da applicare in caso di contestazione della competenza di un organismo notificato, gli obblighi operativi e di informazione per tali organismi ed il coordinamento a livello europeo tra gli organismi in argomento.

Gli articoli da 29 a 32 stabiliscono la procedura che l'autorità di sorveglianza del mercato deve applicare nel caso di attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale, o che presentino un rischio per la salute e la sicurezza, la procedura di salvaguardia dell'Unione, e la procedura da applicare in caso di non conformità formale, come ad esempio la mancata apposizione del marchio di conformità.

L'articolo 33 abroga la legislazione ad oggi in vigore ed in particolare il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, che è sostituita dalla direttiva 2010/35/UE.

L'articolo 34 riconosce i certificati di omologazione CEE rilasciati a norma della vigente legislazione come equivalenti a quelli di cui alla direttiva 2008/68/CE e permette di continuare ad utilizzare i rubinetti e gli accessori approvati secondo le disposizioni ad oggi vigenti.

L'articolo 35 stabilisce che per determinati recipienti a pressione le prescrizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2013.

L'articolo 36 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'adozione di un decreto che stabilisce le modalità e le tariffe che saranno applicate per le attività concernenti le procedure di valutazione della documentazione prodotta da parte degli organismi notificati e successiva vigilanza sugli stessi.

L'articolo 37 introduce il regime sanzionatorio che è stato mutuato da quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 ed adattato al fine di consentirne l'applicazione sia alle attrezzature già presenti sul mercato che alle nuove attrezzature di cui al presente decreto.

L'articolo 38 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 39 stabilisce l'entrata in vigore del decreto.

Gli allegati I, II e III mutuati dal testo della direttiva 2010/35/UE stabiliscono rispettivamente l'elenco delle merci pericolose diverse da quelle della classe 2, le caratteristiche del marchio di conformità Pi e la procedura per la rivalutazione della conformità.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto attua la direttiva 2010/35/UE del Parlamento e del Consiglio, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

Lo stesso si sostituisce all'abrogato decreto legislativo n.23/2002, che recepiva le direttive 1999/36/CE e 2001/2/CE, superate dalla direttiva 2010/35/UE, alla quale si dà attuazione con il presente decreto. L'elemento di novità della nuova normativa consiste, essenzialmente, nell'estensione delle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già agisce come autorità competente in materia di notifica e sorveglianza degli organismi di ispezione, anche alla vigilanza del mercato, (art. 2, comma ee) ed artt. 29-32).

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

Si precisa, in particolare, che i costi inerenti alle attività di ritiro e/o richiamo dal mercato di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 29 e 31 graveranno sui soggetti che, in relazione al caso concreto, sono da considerare responsabili delle eventuali anomalie riscontrate (fabbricanti, importatori, distributori, operatori economici interessati) ma non possono mai gravare sull'Amministrazione.

Per quanto concerne il combinato disposto degli articoli 17 e 22, si precisa che i citati articoli individuano i compiti dell'autorità di notifica, ossia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la procedura per notificare alla Commissione europea gli organismi di ispezione notificati. per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, che è il punto di contatto nazionale con la Commissione e gestisce l'accesso alla banca dati degli organismi notificati europei, denominata "NANDO". Si tratta di un "data base" elettronico, già attivo e operativo in Italia presso il Ministero dello sviluppo economico, quale Punto di contatto nazionale, accessibile via INTERNET, ove sono riportati tutti gli organismi notificati a livello comunitario per settore di competenza. Tale procedura di notifica non comporta alcun onere per l'amministrazione.

Si precisa, inoltre, che le operazioni di verifica della conformità, delle ispezioni periodiche e verifiche straordinarie, e della rivalutazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, sono già svolte a legislazione vigente da organismi di ispezione notificati. Si tratta di organismi privati oggetto di designazione dal parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ad esempio ITALCERT, CEC, CERTITALIA). Tali organismi potranno continuare ad operare a richiesta se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e, a tal fine, devono essere muniti di un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA), come specificato all'articolo 20. Tali organismi notificati applicano ai richiedenti le operazioni di cui all'art. 26 - valutazione della conformità, rivalutazione della conformità, ispezioni periodiche ed intermedie e le verifiche straordinarie- le tariffe di mercato. Gli organismi notificati sono organismi terzi e non operano in conflitto con l'Autorità di notifica, che è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inoltre, è competente in materia di valutazione della documentazione prodotta organismi notificati e successiva vigilanza sugli stessi e, ai fini dello svolgimento di tali attività, si stabilisce che, con successivo decreto emanato dallo stesso Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. sono stabilite apposite tariffe.

L'articolo 36, infatti, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione di un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità e le tariffe che saranno applicate da parte dell'autorità nazionale di notifica (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) agli organismi notificati.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'o

11 APR. 2012





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/35/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

L'Unione europea, nel mese di giugno 2010, ha adottato la direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Tale direttiva abroga la direttiva 1999/36/CEE, recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 nonché le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE, sostituendo le vigenti prescrizioni con quelle oggetto del presente schema di decreto legislativo.

A tale fine, la delega contenuta nell'articolo 18 della legge comunitaria 2010, è finalizzata all'emanazione dello schema di decreto in argomento, che si prefigge di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguandone le prescrizioni al progresso tecnico intervenuto dopo l'adozione della direttiva 1999/36/CEE, che è sostituita dalla direttiva 2010/35/UE.

Inoltre, anche i recenti sviluppi nella legislazione comunitaria in materia di commercializzazione dei prodotti nel mercato interno europeo, e cioè il c.d. "Nuovo quadro normativo" (Regolamento 765/2008 e Decisione 768/2008), sono stati ripresi dalla direttiva 2010/35/UE che, peraltro, è rimasta inalterata nel suo impianto rispetto alla direttiva 1999/36/CEE.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

Le vigenti disposizioni non hanno sino ad ora potuto tenere conto delle nuove disposizioni di cui alla direttiva 2010/35/UE, che dovevano essere recepite entro il 30 giugno 2011. Tuttavia, in assenza degli specifici strumenti di delega, adesso contenuti nella legge comunitaria per il 2010, non era possibile intervenire diversamente.

Inoltre, anche i recenti sviluppi nella legislazione comunitaria in materia di commercializzazione dei prodotti nel mercato interno europeo, e cioè il c.d. "Nuovo quadro normativo" (Regolamento 765/2008 e decisione 768/2008) sono stati ripresi dalla direttiva 2010/35/UE e nel presente schema di decreto legislativo.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere è quello di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguandone le prescrizioni al progresso tecnico ed a quanto previsto dagli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), prevenendo incidenti con ripercussioni negative per la sicurezza, la salute, la pubblica incolumità.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'obiettivo è quello di definire le procedure applicabili ai fini della valutazione e notifica degli organismi di ispezione (organismi notificati) e le disposizioni da osservare da parte degli operatori economici interessati e cioè il fabbricante di attrezzature a pressione trasportabili, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore delle stesse, anche ai fini della vigilanza del mercato e della pubblica sicurezza. Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato dalla riduzione delle irregolarità accertate e riscontrate nonché dalla riduzione degli incidenti, con riferimento ai dati esistenti prima dell'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

E) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti delle emanande disposizioni sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA), gli operatori economici e cioè il fabbricante di attrezzature a pressione, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati

L'intervento regolatorio non presenta alcun margine di discrezione e conseguentemente non si è avviata una procedura di consultazione con le associazioni di categoria che, peraltro, sono state consultate durante la fase negoziale della direttiva 2010/35/UE. In questa fase sono state consultate Federchimica e Assogasliquidi, associazioni aderenti entrambe a Confindustria.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

L'opzione zero lascerebbe in vita una normativa non armonizzata a livello comunitario ma soprattutto carente sotto il profilo della sicurezza, particolarmente avvertito in un settore che concerne attrezzature potenzialmente pericolose per la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità. Inoltre, il ritardato recepimento della direttiva ha causato l'apertura da parte della Commissione di un procedura di infrazione a carico dell'Italia, essendo scaduti i termini di recepimento fissati al 1° luglio 2011.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONI OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative nel merito, in quanto l'intervento regolatorio è una trasposizione nella normativa nazionale delle norme imposte dalla direttiva 2010/35/UE e non lascia alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

Tale intervento recepisce la direttiva 2010/35/UE, che sostituisce ed innova in un unico testo le prescrizioni in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Il metodo di analisi applicato per la valutazione degli effetti è stato esaminato nel corso dell'istruttoria nella fase ascendente della direttiva a livello comunitario, emergendo l'idoneità di questo strumento per il raggiungimento degli obiettivi volti a garantire la sicurezza di attrezzature particolarmente pericolose per la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità. Comunque, anche in sede nazionale, si è proceduto ad una misurazione degli effetti con metodo comparativo rispetto agli Paesi europei, ed in particolare alla normativa francese, che già ha dato attuazione alla direttiva.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Il nuovo intervento regolatorio non determina svantaggi, ma, al contrario, modifica le vigenti disposizioni ed adempie a precisi obblighi comunitari. Inoltre introduce una disciplina migliorativa rispetto a quella previgente, sotto il profilo della sicurezza e della sorveglianza del mercato, in relazione ad attrezzature da produrre, usare e trasportate con particolare



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio legislativo

cautela. I costi di adeguamento che andranno a gravare sugli organismi di ispezione che, per essere notificati alla Commissione europea devono ottenere il relativo certificato di accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, sono stati valutati in circa 10-12 mila euro per il primo accreditamento, da rinnovare ogni tre anni. Ma tale onere viene compensato dalla maggiore sicurezza e difesa della incolumità pubblica. L'intervento regolatorio non impatta, invece, sulle PMI costituite dai produttori di attrezzature a pressione trasportabili che, ai fini dell'immissione nel mercato, comunque già devono sostenere degli oneri di certificazione, secondo quanto previsto dall'abrogato decreto legislativo n.23/2002.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

In particolare:

I fabbricanti di attrezzature a pressione trasportabili, i loro rappresentanti autorizzati, gli importatori i distributori, i proprietari di tali attrezzature hanno l'obbligo, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire informazioni all'autorità competente circa gli eventuali rischi riscontrati sui prodotti, di produrre alla medesima autorità documentazione attestante la conformità delle attrezzature e di fornire informazioni unicamente agli operatori definiti nello schema di decreto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto ad informare la Commissione europea in merito alle procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza sugli organi notificati.

Gli organismi notificati sono tenuti ad informare l'autorità di notifica in merito al rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato, alle circostanze che incidano sull'ambito e sulle condizioni della notifica ad eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato alle attività eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

L'autorità di vigilanza del mercato (il M.I.T) informa gli organismi notificati, la Commissione e gli altri Stati membri circa i rischi riscontrati sulle attrezzature a pressione trasportabili.

Il livello di regolazione imposto è, comunque, in linea con quello comunitario, non essendo previsti l'introduzione e il mantenimento di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non si è proceduto ad alcuna comparazione, in quanto non sono state valutate opzioni alternative di intervento, considerati i limiti stringenti imposti dalla direttiva, che non presentava margini di discrezionalità.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio ha una valenza di novità; tuttavia, le strutture esistenti sono già in grado di garantire, dal punto di vista delle risorse umane e strumentali in dotazione, di dare corso alle procedure previste senza ulteriori oneri per lo Stato.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio legislativo

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio non comporta effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico, ma, al contrario, facilita ed agevola la competitività del settore, in quanto interviene con un sistema più efficace e consente una maggiore apertura del mercato in relazione agli organismi notificati, a pari condizioni. Il livello di regolazione imposto è in linea con quello comunitario, non essendo previsti l'introduzione e il mantenimento di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento regolatorio è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad ACCREDIA.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento

Azioni specifiche per la pubblicità ed informazione dell'intervento si traducono nell'inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel successivo inserimento nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale.

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previsti nuovi strumenti di controllo e monitoraggio per il singolo intervento, ma saranno posti in essere gli ordinari strumenti di controllo e monitoraggio effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

A cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà effettuata la prevista verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale, nella quale saranno presi in considerazione i vantaggi che sono scaturiti dalla nuova regolamentazione, in particolare la verifica della maggior grado di raggiungimento della sicurezza e della riduzione del numero di incidenti.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/35/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento concerne l'emanazione di un decreto legislativo, volto a recepire nel nostro ordinamento giuridico le disposizioni della direttiva 2010/35/UE, che ha sostituito ed abrogato le direttive 1999/36/CEE, 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE.

L'obiettivo principale della schema di decreto in argomento e' quello di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, adeguandone le prescrizioni al progresso tecnico intervenuto dopo l'adozione della direttiva 1999/36/CEE, recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23

In particolare, le disposizioni introdotte con il decreto in argomento fanno riferimento tecnico a quanto stabilito dagli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), su ferrovia (RID) e per vie navigabili interne (ADN), recepiti dall'Unione europea con la direttiva 2008/68/CE, che è stata trasposta in diritto nazionale con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

Inoltre, anche i recenti sviluppi nella legislazione comunitaria in materia di commercializzazione dei prodotti nel mercato interno europeo, e cioè il c.d. "Nuovo quadro normativo" (Regolamento 765/2008 e Decisione 768/2008) sono stati ripresi dalla direttiva 2010/35/UE che, peraltro, è rimasta inalterata nel suo impianto rispetto alla direttiva 1999/36/CEE.

Lo schema di regolamento proposto è in coerenza con il programma di governo relativamente all'adempimento degli obblighi comunitari ed alla necessità di chiudere al più presto la procedura d'infrazione 2011/850.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

Legge 15 dicembre 2011, n.217 (Legge comunitaria per il 2010).

Decreto legislativo 4 febbraio 2002, n.23.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'atto in esame abroga e sostituisce il vigente decreto legislativo 4 febbraio 2002, n.23.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali, essendo, viceversa, le disposizioni in esame dirette a rendere la normativa italiana perfettamente aderente con quella comunitaria, dettando disposizioni uniformi per l'intero territorio nazionale in coerenza con quanto disposto dall'articolo 117, comma 2, lettere e) ed h).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono, allo stato, all'esame del Parlamento, progetti di legge disciplinanti materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto né una casistica giurisprudenziale sulla materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, ma si pone in linea con tale ordinamento, nascendo, appunto, dall'esigenza di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva comunitaria n. 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di evitare la procedura d'infrazione allo stato pendente.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione 2011/850 per mancato recepimento della direttiva in argomento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. Per i motivi esposti al punto precedente si presenta, al contrario, obbligato in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame abroga e sostituisce le disposizioni vigenti, in particolare quelle del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previsti effetti abrogativi impliciti ma è prevista espressamente la modifica delle disposizioni su cui i nuovi articoli vanno ad incidere e l'abrogazione espressa dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

La delega all'emanazione del decreto in esame è contenuta nell'articolo 18 della legge 15 dicembre 2011, n.217.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 37 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per stabilire modalità e tariffe da applicare per le operazioni di notifica di cui all'articolo 17, comma 1, da parte dell'organismo nazionale di notifica, agli organismi notificati.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non si è ravvisata la necessità di commissionarne ulteriori